

*«Articolo 5 bis*

Per le offerte presentate tra il 3 e il 30 giugno 1999, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il pagamento dei cereali deve avvenire entro il 31 luglio 1999,
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.»

*Articolo 5*

Il seguente articolo è inserito nel regolamento (CE) n. 1758/98:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1999.

*«Articolo 5 ter*

Per i titoli richiesti tra il 3 e il 30 giugno 1999, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino, del suddetto regolamento è svincolata solamente su presentazione della prova che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione è avvenuto a decorrere dal 1° luglio 1999.»

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*